



COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA

Provincia di Udine

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO

“LE BIELE – LA ROSA

DI SANTA MARIA LA LONGA”

Indice

Articolo	Oggetto
1.	Oggetto
2.	Uso del marchio
3.	Contenuto e caratteristiche della licenza d'uso
4.	Procedura di richiesta e di rilascio della licenza d'uso del marchio
5.	Obblighi degli imprenditori
6.	Le procedure e il sistema di controllo

Regolamento d'uso del marchio
“Le Biele - La Rosa di Santa Maria la Longa”
a tutela della coltivazione delle rose, della floricoltura e della vivaistica
nell'ambito del territorio di Santa Maria la Longa

Art. 1 - Oggetto

1. Il Comune di Santa Maria la Longa (di seguito Comune) registra, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 30/2005, il marchio collettivo “Le Biele - La Rosa di Santa Maria la Longa” (di seguito marchio).

2. Il marchio è rappresentato da un disegno stilizzato su sfondo bianco di una rosa rossa con sovrascritta in colore bianco “Le Biele”. Il disegno è accompagnato dalla dicitura “La Rosa di Santa Maria la Longa” in giallo.

3. Il marchio è riportato nell'allegato “A” e la richiesta di registrazione sarà fatto in toni di grigio.

4. Il marchio viene registrato per contraddistinguere i prodotti che saranno registrati in base alla Classificazione di Nizza e precisamente:

- a. rose
- b. rosai
- c. fiori naturali
- d. piante
- e. pianticelle da trapianto.

Art. 2 - Uso del marchio

1. Fermo restando che il marchio resta nella piena proprietà del Comune, quest'ultimo può concedere l'uso gratuito del marchio ai soli imprenditori agricoli (di seguito imprenditori) operanti nell'ambito del territorio comunale.

2. A tal fine, gli imprenditori devono fare domanda al Comune, nella quale deve essere dichiarato:

- a. che l'impresa è iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio ovvero che svolge attività d'impresa ai sensi della normativa vigente, indicandone gli estremi;
- b. che l'impresa svolge effettivamente l'attività di coltivazione di uno o più prodotti fra quelli elencati nell'articolo precedente per cui fa richiesta;
- c. di volersi assoggettare ai controlli previsti e di accettare le prescrizioni del presente regolamento;
- d. che l'impresa si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo.

3. Alla domanda dovrà essere allegata copia di documento di identità per l'autocertificazione di quanto riportato nella domanda.

4. Al fine dell'ottenimento dell'uso del marchio l'impresa deve inoltre aver superato positivamente le verifiche effettuate dal Comune.

5. Il Comune verifica la completezza della documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti dichiarati, e provvede a dare comunicazione all'interessato degli esiti di tale verifica, entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 3 - Procedura di richiesta e di rilascio della licenza d'uso del marchio

1. L'imprenditore che intende ottenere la licenza d'uso del marchio deve presentare domanda al Comune secondo quanto previsto dall'art. 2.

2. Accertata la regolarità e la completezza della documentazione prodotta, la domanda viene esaminata dal Comune che ne verifica il rispetto dei criteri di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e, entro 30 giorni dalla richiesta, delibera in merito alla concessione del marchio. Qualora si rilevi la necessità di acquisire ulteriore documentazione a corredo della domanda di concessione del marchio, il termine di conclusione del procedimento può essere prorogato fino a complessivi 90 giorni.

3. Il provvedimento adottato è comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno al soggetto richiedente entro quindici giorni.

4. Gli imprenditori autorizzati all'uso del marchio vengono iscritti in un apposito elenco tenuto dal Comune e aperto alla consultazione pubblica.

Art. 4 - Contenuto e caratteristiche della licenza d'uso

1. La licenza d'uso del marchio viene concessa, ai sensi dell'articolo 2573 del codice civile, ai soggetti indicati nel precedente articolo 2, per una durata di anni 1 (uno) e si intende tacitamente rinnovata salvo recesso di una delle parti che sarà comunicato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro tre mesi prima della scadenza dell'anno.

2. La licenza dovrà specificare le attività (produzione e/o vendita) ed i prodotti oggetto della stessa.

3. Il marchio potrà essere utilizzato da parte degli imprenditori esclusivamente per le attività specificate nella licenza d'uso.

4. Gli imprenditori possono utilizzare il marchio in abbinamento ai rispettivi loghi, per le attività di comunicazione e di promozione quindi riprodurre il marchio su carta intestata o su altro materiale promozionale e/o pubblicitario, ovvero all'interno di pubblicazioni, di siti internet, eccetera.

5. Il marchio potrà essere utilizzato anche quale segno distintivo prevalente rispetto ai loghi o ai marchi d'impresa per i prodotti o i servizi ai quali verrà abbinato.

6. L'uso del marchio non è trasferibile.

Art. 5 - Obblighi degli imprenditori

1. Gli imprenditori possono utilizzare il marchio nei limiti indicati dalla licenza d'uso; devono mantenere gli impegni sottoscritti ed evitare i comportamenti potenzialmente lesivi dell'immagine del marchio quali:

- a. la frode;
- b. la pubblicità ingannevole;
- c. il mancato rispetto delle modalità fissate per l'utilizzo del marchio in fase commerciale;
- d. le false dichiarazioni o le false documentazioni predisposte nell'ambito dell'attività di controllo;
- e. l'uso del marchio per prodotti diversi da quelli previsti nel presente regolamento.

2. Agli imprenditori iscritti autorizzati all'uso del marchio è consentito:
- a. dare pubblicità all'ottenimento dell'iscrizione e/o dell'autorizzazione, nei modi ritenuti opportuni;
 - b. utilizzare il logo in modo conforme a quanto disposto nel relativo regolamento.
3. Gli imprenditori sono tenuti a utilizzare il marchio senza modificarne i colori o il testo, rendendo sempre riscontrabile il collegamento del marchio con i prodotti offerti; dovranno inoltre consentire e agevolare lo svolgimento dei controlli finalizzati all'accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti previsti dal presente regolamento per la concessione dell'uso del marchio.
4. L'uso del marchio non assolve gli imprenditori dagli obblighi di legge relativi ai prodotti e ai processi e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.
5. In particolare si conviene che nessuna responsabilità può derivare al Comune per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'imprenditore autorizzato all'uso del marchio. Il Comune non è altresì responsabile delle inadeguatezze dei prodotti, processi e/o servizi e dei danni di alcun tipo provocati a terzi da parte dell'imprenditore autorizzato all'uso del marchio in caso di attività non conforme alle norme di carattere generale e al presente regolamento.
6. L'imprenditore autorizzato all'utilizzo del marchio si deve impegnare a:
- a. mantenere elevata la qualità del prodotto;
 - b. accettare le verifiche sul prodotto e le visite di sorveglianza che si rendessero necessarie per mantenere valida l'autorizzazione all'uso del marchio.
7. Gli imprenditori autorizzati all'uso del marchio devono subito cessare l'esibizione o qualsiasi altro uso dei documenti d'iscrizione e/o d'autorizzazione, nonché l'utilizzo delle etichette, nei casi in cui:
- a. si sia verificata la scadenza, la cessazione, la cancellazione, l'annullamento o il ritiro dell'iscrizione e/o dell'autorizzazione;
 - b. abbia apportato modifiche al prodotto;
 - c. si sia verificata qualsiasi altra circostanza che causi la ragionevole aspettativa di influenza negativa sulla conformità alle specifiche dei prodotti.

Art. 6 - Le procedure e il sistema di controllo

1. Il controllo del possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento d'uso da parte del licenziatario, compete al Comune, sia all'atto della concessione della licenza, che periodicamente per la verifica del mantenimento dei requisiti.
2. Il Comune ha facoltà di svolgere controlli nei luoghi di produzione, di lavorazione e di commercializzazione dei beni oggetto della concessione d'uso del marchio.
3. Qualora rilevi usi del marchio non autorizzati o ritenuti in violazione delle disposizioni del presente regolamento, il Comune può, a seconda della gravità delle eventuali inosservanze accertate alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sospendere o revocare, con motivata determinazione, la concessione d'uso del marchio.

ALLEGATO A)

MARCHIO FIGURATIVO



Regolamento adottato con atto consiliare n. 36 del 29.7.2010, pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 3.8.2010 al 18.8.2010.

Divenuto esecutivo in data 29.7.2010.

Santa Maria la Longa, lì 19.8.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Mariangela Della Marina